



CARLO GASPARRO

LA RELAZIONE TRA L'OBBLIGO DI SICUREZZA E LA CERTEZZA DEL DIRITTO

Prefazione di

ANTONIO VALLEBONA



“Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e se non giova,
ma dopo se fa' le persone dotte”

Dante, *Inferno XXII*, 67-69

A zio Nino.

Alla mia famiglia,
instancabile nel proteggermi.



aracne



ISBN

979-12-5994-957-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA MAGGIO 2022

INDICE

- 13 *Prefazione*
di ANTONIO VALLEBONA
- 15 *Introduzione*
- 19 **Capitolo I**
Il problema della sicurezza sul lavoro e le fonti normative
1.1. Il problema della sicurezza sul lavoro a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e dell'ambiente salubre, 19 – 1.2. Il sistema di norme in materia di sicurezza sul lavoro a livello nazionale, sovranazionale e internazionale quali norme di chiusura, 24 – 1.2.1. La norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., 24 – 1.2.2. Le norme di chiusura di cui al d.lgs. n. 81/2008 (TUSL), 28 – 1.2.3. Le norme di chiusura a livello internazionale e comunitario, 31 – 1.3. La norma di chiusura e le norme di chiusura nel nostro ordinamento, 34 – 1.4. Le fonti internazionali e comunitarie, 39 – 1.5. Le norme costituzionali, 42 – 1.6. Lo Statuto dei Lavoratori – l. n. 300/1970, art. 9, 44 – 1.7. La legislazione previgente abrogata dall'art. 304 TUSL, 45 – 1.8. Il regolamento di cui al d.p.r. 459/1996 e l'art. 304 TUSL, 46 – 1.9. Il d.p.r. n. 459/1996 relativo alle macchine ed attrezzature di lavoro, 49 – 1.10. Il d.lgs. n. 17/2010 – la “nuova direttiva macchine” e il superamento del d.p.r. 459/1996, 51 – 1.11. Il d.lgs. n. 626 del 19/09/1994 abrogato dall'art. 304 TUSL, 54 – 1.12. Il d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 – TUSL (Testo unico della sicurezza sul lavoro), 54 – 1.13. La normativa penale: alcuni casi, 59.

- 63 **Capitolo II**
L'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087
Natura della norma – Contenuto – Oggetto e Soggetti
2.1. Natura della norma, 63 – 2.2. La diligenza richiesta dalla norma *de qua*, 65 – 2.3.2. Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, 70 – 2.4. La vigilanza e la sorveglianza sanitaria obbligatoria, 71 – 2.5. Criteri di sicurezza. Particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, 73 – 2.5.1. La particolarità del lavoro, 74 – 2.5.2. L'esperienza, 75 – 2.5.3. La tecnica, 75 – 2.6. I soggetti responsabili e i soggetti tutelati, 77 – 2.6.1. Il datore di lavoro, l'esercente di fatto di poteri direttivi, 78 – 2.6.2. Il dirigente, il preposto, il delegato di funzioni, 79 – 2.6.3. I soggetti beneficiari della tutela, 82 – 2.7. L'analisi di due due casi giurisprudenziali, 83 – 2.7.1. il concorso colposo del danneggiato: la riduzione del risarcimento da infortunio sul lavoro, 84 – 2.7.2. Nessun concorso di colpa del lavoratore nel caso in cui il datore abbia violato gli obblighi di prevenzione, 90 – 2.8. Norma a clausola elastica: pregi e difetti, 91.
- 93 **Capitolo III**
Profili di responsabilità civile: tutela delle condizioni di lavoro
3.1. Il principio prevenzionistico enunciato dalla norma, 93 – 3.2. I profili della responsabilità civile, 97 – 3.3. I beni tutelati: integrità fisica e personalità morale, 102 – 3.3.1. Lo stress lavoro-correlato, 104 – 3.3.2. Lo stress lavoro correlato è un rischio specifico improprio, 107.
- 113 **Capitolo VI**
La responsabilità penale in relazione agli obblighi di adeguamento alle innovazioni tecnologiche
4.1. Il principio della tassatività e determinatezza della fattispecie penale in relazione all'elemento normativo vago di cui all'art. 2087 c.c., 113 – 4.2. Non divisibilità del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, 115 – 4.3. Sentenza della Corte di Giustizia CE n. 49 del 15/11/2001, 120 – 4.4. Corte di Giustizia europea e massima sicurezza "ragionevolmente praticabile", 122 – 4.5. Obbligo di sicurezza e normativa tecnica, 124 – 4.6. L'orientamento dottrinario, 127.
- 129 **Capitolo V**
Applicazione estensiva/espansiva dell'art. 2087. Sua applicazione restrittiva ex art. 302-bis TUSL
5.1. Applicazione espansiva: mobbing, inoperosità forzosa, dequalificazione del lavoratore, 129 – 5.1.1. Applicazione espansiva e/o estensiva, 129 – 5.1.2. Il mobbing, 130 – 5.2. La restrizione del contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c. ad opera dell'art. 302-bis TUSL, 133.

135 Capitolo VI

Il caso Ilva

6.1. La prevenzione deve prevalere sulla funzione repressiva, 135 – 6.2. Premessa, 137 – 6.3 Il caso Ilva: valutazioni generali, 138 – 6.4. I diversi provvedimenti giudiziari ed amministrativi, 140 – 6.5. L'AIA del 18 Ottobre 2012: una scelta ragionevole, 142 – 6.6. L'azienda non chiude: il “decreto Ilva”, 145 – 6.7. Un esempio di “sopportabilità” *ope legis*: l'inquinamento da circolazione stradale, 148 – 6.8. La pronuncia della Corte Costituzionale del 2013: evitato il cortocircuito tra poteri, 150 – 6.9. La Corte Costituzionale ed il difficile bilanciamento degli interessi, 153 – 6.10. Il decreto “Salva Ilva” del 2015 – d.l. 4 luglio 2015, n. 92, 157 – 6.11. Corte Costituzionale, sentenza n. 58/2018 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, 161 – 6.12. L'ordinanza del Gip di Taranto, 8 febbraio 2019, 163 – 6.13. Il processo “Ambiente svenduto”, 171 – 6.14. L'azienda non deve chiudere: l'ordinanza del 12 marzo 2021 del Consiglio di Stato, 172 – 6.15. Conclusioni: la certezza del diritto quale valore irrinunciabile, 174.

177 Capitolo VII

Le fattispecie contravvenzionali del d.lgs. 81/2008

7.1. Gli organi di vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza del lavoro, 184 – 7.2. Le sanzioni del Testo Unico dopo le modifiche del d.lgs. 151/2015, 188.

193 Capitolo VIII

La sicurezza sul lavoro per gli operatori della sicurezza, tra adempimenti normativi e modelli gestionali

8.1. La legislazione generale e le effettive particolari esigenze di servizio d'Istituto, 193 – 8.2. Le “Particolarità organizzative e operative”: la deroga alla legislazione generale, 195 – 8.3. Le criticità da superare, 197 – 8.4. Le Aree delle esigenze, 198 – 8.5. Esame dei singoli fattori di rischio, 100 – 8.6. Le Forze di Polizia ed il loro impegno per la legalità e la sicurezza, 201 – 8.7. La conversione in legge del d.l. 57/2012, 203 – 8.8. Cassazione Penale, sentenza n. 28883 del 3 luglio 2019 – Nessun esonero dalle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 81/08 per il corpo dei Vigili del Fuoco, 206 – 8.9. Il decreto interministeriale del 21 agosto 2019 n. 127, 208 – 8.10. Lo stress da lavoro correlato: la particolare criticità degli operatori della sicurezza, 211.

217 Capitolo IX

L'obbligo formativo

9.1. La formazione alla sicurezza e il contenuto degli accordi attuativi dell'art. 37 tusl, 217 – 9.2. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: contenuto e attuazione degli obblighi formativi, 218 – 9.3. L'accordo della conferenza permanente per i rapporti stato- regione del 22 febbraio 2012: individuazione della attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori, 223 – 9.4. L'accordo della conferenza permanente per i rapporti Stato-Regione del 25 luglio 2012:

adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del TUSL, 225 – 9.5. L'accordo Stato-Regioni del 07.07.2016, 227 – 9.6. Recenti orientamenti giudiziari in materia di formazione, salute e sicurezza sul lavoro, 231.

235 **Capitolo X**

L'obbligo di sicurezza nel pubblico impiego

10.1. La sicurezza nei luoghi di lavoro della P.A., 235 – 10.2. Funzione politica e funzione burocratica nella Pubblica Amministrazione, 238 – 10.3. Il datore di lavoro nel pubblico impiego: significato e funzione dell'atto di individuazione, 241 – 10.4. La delega di funzioni nel pubblico impiego, 251 – 10.5. L'obbligo di sicurezza della P.A. nella fase emergenziale Covid-19, 252.

257 **Capitolo XI**

L'emergenza Covid-19: un passo verso la certezza del diritto

11.1. Il Protocollo Nazionale del 14 marzo 2020: un sistema condiviso di misure di sicurezza, 257 – 11.2. L'art. 29 *bis* della legge 40/2020: uno "scudo" per la responsabilità (civile) del datore-La tutela previdenziale-La responsabilità penale del datore, 261 – 11.3. Un caso particolare di Protocollo Aziendale anti-contagio Covid-19: l'impresa verde Treviso-Belluno srl, 266.

273 **Capitolo XXII**

Le modifiche al d.lgs. 81/2008 introdotte dalla legge n. 215 del 2021

12.1. Le misure innovative, 273.

277 *Riferimenti bibliografici*

PREFAZIONE

Il libro tratta della sicurezza del lavoro prevista dall'art. 2087 c.c. e della sua proceduralizzazione indicata nel d.lgs. n. 81/2008.

La Cassazione, interpretando l'art. 2087 c.c., afferma che il datore di lavoro deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso e quindi di avere adottato la massima sicurezza tecnologica disponibile sul mercato, anche se qualche sentenza, seguendo la decisione della Corte costituzionale n. 312/1996, rileva che le misure sono solo quelle generalmente acquisite e praticate nel settore.

Invece il lavoratore ha l'onere di indicare nel ricorso introduttivo la misura di sicurezza violata e il nesso causale con il danno subito.

Il concorso di colpa dell'imprudente lavoratore non elimina la responsabilità del datore, ma può ridurre il risarcimento. Mentre se il lavoratore tiene una condotta abnorme o prende un rischio elettivo non gli spetta alcun risarcimento.

La proceduralizzazione dell'obbligo di sicurezza prevede che il datore deve elaborare un documento contenente la valutazione dei rischi esistenti in azienda e la indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da aggiornare in relazione ai mutamenti organizzativi e al grado di evoluzione della tecnica prevenzionistica. Ovviamente ci sono altre norme, che vengono commentate dall'Autore.

Infine si ricorda che l'INAIL risarcisce il lavoratore infortunato, o i suoi eredi in caso di morte, purché sussista l'occasione di lavorare. Questa assi-

curazione evita il rischio di insolvenza del datore di lavoro responsabile, che deve corrispondere al lavoratore solo il danno differenziale ossia quello eccedente la prestazione assicurativa dell'INAIL. A sua volta l'INAIL, se il datore è responsabile penalmente, ha azione di regresso contro il datore per recuperare le somme erogate al lavoratore.

ANTONIO VALLEBONA

INTRODUZIONE

Il “come” si inveri la relazione sicurezza sul lavoro-certezza del diritto ha mosso la mia indagine.

Se la risposta al “come” fuoriesce dalle pagine di sentenze e provvedimenti normativi, molto più complesso è stato trovare un punto di equilibrio tra i due valori.

Tante domande meritavano una risposta:

Quale è il primo fondamento del sentirsi protetto da un ordinamento?

Cosa deve fare un cittadino, divenuto imprenditore, per garantire che la sicurezza sul lavoro possa dirsi effettivamente raggiunta?

Esiste, nel nostro ordinamento, una scala di valori per cui la salute venga prima e sopra ad ogni altro bene?

Sono domande ricorrenti che appartengono al cuore della relazione sicurezza-certezza.

Rispondere non sempre è agevole; si corre il rischio di venire travolti da pulsioni emotive e sociali.

La morte o l’infortunio di un lavoratore, la persistenza di una fonte produttiva ma inquinante come l’Ilva e, nell’ultimo anno, l’inaspettato imporsi del Covid-19 come fatto epocale che ha riscritto anche gli obblighi di sicurezza, pongono precise riflessioni.

A mio parere, non è vero che una società consideri i propri valori fondativi sempre allo stesso modo e con la stessa intensità: ciò lo dimostrano sen-

tenze e provvedimenti normativi che sembrano richiamare il celeberrimo Pendolo di Newton.

Va tutelato, sempre ed a prescindere, chi subisce un danno, in occasione del rapporto di lavoro, o va affrontata una verifica fattuale degli eventi rispetto ai diversi centri di imputazione giuridica ed alle differenti modalità partecipative dei soggetti?

La barra credo debba restare ferma sul punto del bilanciamento di valori ed interessi, sulla ragionevole ricerca di una soluzione per la quale non possono esistere tifoserie né pre-costituzioni giuridiche.

È questo lo sguardo che ho rivolto nel ricostruire, *de iure condito*, l'obbligo di sicurezza; come questo rappresenti, da decenni, il miglior terreno sul quale la relazione sicurezza-certezza si scontra in una battaglia sempre incerta ed avvincente.

Compito del giurista è ricostruire un perimetro il più possibile definito ed individuabile entro il quale siano certe le conseguenze giuridiche dei comportamenti dei soggetti.

Compito del legislatore è produrre norme certe, chiare, lontane dal clamore della quotidianità.

Compito, infine, delle corti è bilanciare gli interessi, riportare sul terreno della ragionevolezza ogni oltranzismo tipico dei "periti del senno del poi", punendo quando è giusto, ma soprattutto quando quel contegno sia prevedibile come punibile.

In questo dedalo di attese e previsioni, ho tentato di trovare il *fil rouge* dell'adeguatezza degli interventi normativi ai profili costituzionali in gioco, sempre interrogandomi sul "fino a che punto la certezza del diritto può comprimere il bene salute (fisica e mentale)?".

E poi ancora: come può uno Stato che desideri porre mano al tema della sicurezza del lavoro, non valutare di camminare in un sentiero impervio dovendo assicurare e bilanciare politiche nazionali industriali con leve macroeconomiche e, ancora più difficilmente, con la inviolabilità di diritti come la Salute?

In questo quadro difficile ho affrontato l'art. 2087 c.c. nella parte in cui costruisce, di fatto, un rapporto trilatero datore-lavoratore-Stato; lo Stato diviene il garante ultimo della salute fisica, morale, psicologica del lavoratore, ma anche della giusta attesa del datore di capire prima e con certezza cosa fare per non sbagliare.

Rapporto che si è arricchito, nell'ultimo anno, degli addenda delle previsioni pattizie Covid-19 nate tra imprese e organizzazioni sindacali e che rappresentano, pur in un momento di assoluta emergenza, la prosecuzione di fatto del meccanismo delle buone prassi e dei protocolli preventivi concordati, forse la soluzione all'incertezza che regna in materia.

Ho voluto ricostruire gli aspetti civilistici della norma, le sue scaturigini sociologiche, le "oggettivizzazioni" di responsabilità penali che la giurisprudenza, per anni, ha proposto come costituzionalmente orientate e che appaiono invece, a chi scrive, una ingiusta spada di Damocle sempre troppo vicina alla testa del datore.

Non potevo trascurare, infine, un tema inevitabilmente a me "caro"; da pugliese, l'Ilva non è solo, come oggi, il "problema ambientale ed industriale" del Mezzogiorno, ma deve poter continuare ad essere la risorsa che per decenni ha pur garantito pace sociale, ordine pubblico, lavoro in quella area del Sud così depressa.

Cosa ne sarà del domani, dipenderà da quale cassetta degli attrezzi utilizzeremo.

Se quella del giurista soltanto ripiegato sull'analisi del diritto positivo, difficile sarà capire se reggerà il tema del bilanciamenti degli interessi o se la nuova era Covid-19 creerà di fatto una scala di valori alla cui sommità vi è la Salute, sempre ed ad ogni costo.

Se metteremo, invece, mano anche agli arnesi dell'economia, della sociologia, dovremo per forza rassegnarci all'idea che affrontare tali temi è come mettersi di fronte ad un caleidoscopio luminoso dove salute, benessere economico, certezza del diritto, lavoro luccicano tutti di eguale bellezza.

Sarà così che il "come" della relazione sicurezza-certezza, diventerà anche il "come dover essere", raggiungendo il traguardo ed il fine ultimo di ogni speculazione scientifica.

CAPITOLO I

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E LE FONTI NORMATIVE

“Quando edificherai una casa nuova,
farai un parapetto intorno alla tua terrazza,
per non metter sangue sulla tua casa, qualora uno cada di lassù”.
(DEUTERONOMIO 22-8)

1.1. Il problema della sicurezza sul lavoro a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e dell'ambiente salubre.

Il problema della sicurezza sul lavoro attiene, oggi più che mai, non solo alla tutela della sicurezza, della salute psico-fisica del lavoratore e della salubrità e igiene nell'ambiente di lavoro, ma anche alla tutela e al rispetto della salute psico-fisica della popolazione, nonché dell'ambiente esterno⁽¹⁾.

(1) Cfr. il 1° co. dell'art. 2 del TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) di cui al d.lgs. n. 81/2008 che, alla lettera *n*) definisce la prevenzione quale complesso di disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Alla lett. *o*) tale norma definisce la salute quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità. Non va sottaciuto un ulteriore aspetto della questione: il tema della sicurezza e salute

La tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore correlata alla salute psico-fisica della popolazione costituiscono un tema di grande attualità, che non può prescindere dal continuo confronto con il progresso e l'evoluzione delle tecniche di protezione, nonché con forme sempre nuove di potenziali lesioni alla persona-lavoratore.

Alla luce di ciò, è indispensabile altresì comprendere in quale modo il generale obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. debba essere concretamente declinato nel contesto dell'odierna sfida contro il Covid-19, laddove sembra che il tema della salute abbia totalmente riempito il dibattito politico, sociale e giuridico.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 210 del 28/05/1987 ha illuminato il percorso: la tutela dell'ambiente deve garantire la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri o marini (fauna, flora, uccelli, pesci), di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale, e in definitiva della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, l'ambiente è costituito dall'insieme dei «fattori fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano un'influenza apprezzabile sulla salute e il benessere degli individui e delle collettività».

La direttiva comunitaria n. 337/1985, a sua volta, ricomprende nel concetto di ambiente, oltre alla fauna e alla flora, anche il suolo, l'acqua, l'aria, il paesaggio, il clima, i beni materiali e il patrimonio culturale ovvero «l'insie-

sui luoghi di lavoro involge direttamente quello conseguente della tutela da “infortuni sul luogo di lavoro”. Tale tema assume a preponderante importanza, specie se considerato nel suo rilievo “politico-sociale”. In tale direzione si muovono, ad esempio, i moniti dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; tra i tanti contributi: «Un paese moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri (...). La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un paese: sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali», tratto dal messaggio inviato all'ANMIL, associazione ambiente e lavoro, in occasione della “Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” del 9 ottobre 2016. Sul punto della importanza centrale, anche nella dimensione “politica”, che assume il fenomeno della sicurezza e della tutela da infortuni, interessante appare la *Relazione finale sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”*, approvata in data 15 gennaio 2013 e contenuta in Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Disegni di Legge e Relazioni, Documenti, Doc. XXII-bis n.9.

me degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo»; in relazione alle condizioni di vita dell'uomo, l'ambiente deve essere salubre a tutela della salute e del benessere degli individui e delle collettività.

La nozione comunitaria di ambiente è stata fatta propria nella legislazione nazionale dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. n. 2/2004 e succ. mod. anche se sotto il profilo della tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici.

Recita al riguardo l'art. 131 del predetto codice: «1) ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni».

L'ambiente, pertanto, ricomprende non solo il territorio e gli altri elementi ivi esistenti allo stato naturale ma anche, e soprattutto, le trasformazioni ivi operate dall'uomo per il miglioramento delle sue condizioni di vita.

Consegue che il problema della sicurezza diviene un problema che riguarda tutti gli individui e le collettività e non solo i lavoratori e il loro ambiente di lavoro. Il problema della sicurezza diventa, quindi, un problema sociale e di responsabilità sociale che investe tutte le istituzioni e la società civile nel suo complesso.

L'avanzamento della cultura della sicurezza è un lungo processo che evolve sotto la spinta di molteplici fattori: tecnici, organizzativi, gestionali, sanitari, informativi, relazionali ecc.

Ogni aspetto va modificato e migliorato con continuità, eliminando le carenze che emergono dalle valutazioni dei rischi⁽²⁾.

Di particolare allarme sociale appare il problema delle "morti bianche"⁽³⁾; si tratta di infortuni sul lavoro (traumi alla persona determinati da causa vio-

(2) Lo studio del fenomeno delle "morti bianche" è direttamente segnato dall'analisi delle varie forme di rischio, concretamente presenti nell'unità produttiva considerata. Tale tema è ampiamente analizzato da, *Il documento di valutazione dei rischi: dal d.lgs. n. 626/94 al d.lgs. n. 81/2008*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 16, 2008, cit. Nell'opera l'Autore insiste sulla diretta conseguenza (e quindi sulla necessità dell'immediata consequenzialità) delle diverse indagini di rischio e delle loro emergenze nel documento di valutazione dei rischi, rispetto alle dinamiche di studio e di interventi collegati alla prevenzione del fenomeno della mortalità sul lavoro.

(3) Una ricostruzione tutta incentrata sul silenzio e l'indifferenza che accompagna il fenomeno è contenuta in M. MORELLI *Lavorare uccide*, Bur, Milano 2008. L'Autore ferma la sua indagine sul tema precipuo della elusione delle norme e delle conseguenti responsabilità, tema centrale di indagine del nesso eziologico di verifica dell'evento.

lenta) e di malattie professionali (insorgenza di patologie correlate all'esposizione a fattori di rischio chimico, fisico, biologico, trasversale), di cui in realtà, nell'ultimo periodo, si registra una tendenziale diminuzione.

La diminuzione delle morti, oltre a sedare comprensibilissime pulsioni di filantropia umanitaria, garantisce lo Stato dai rilevanti costi sociali del fenomeno: si prelevano, infatti, dal sistema previdenziale/assistenziale ingenti risorse economiche (le stime, in Italia, parlano di 51 miliardi l'anno pari a circa il 3% del PIL⁽⁴⁾, mentre, il dato europeo parla di 476 miliardi che genera un costo pari al 3,9% del suo PIL).

Come già ricordato, i dati dell'ultimo decennio sono confortanti.

Secondo l'INAIL nel 2011 è proseguito l'andamento decrescente degli infortuni sul lavoro: tra il 2010 e il 2011, si è passati, per gli infortuni in generale da 776.099 a 725.174 casi (con un calo del 6,6 %), mentre per gli infortuni mortali si è scesi da 973 a 920 casi (pari ad una diminuzione del 5,4 %); anche i dati riferiti all'anno 2012 sembrano confermare il trend decrescente⁽⁵⁾. Inoltre, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL nel corso del 2017 sono state poco più di 641.000. Il dato è sostanzialmente in linea con quello rilevato nel 2016 (-0,08%), mentre prendendo come riferimento il 2012 la flessione è pari a circa il 14%. Invece gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417.000, di cui circa il 19% "fuori dall'azienda" (cioè "con mezzo di trasporto" o "in itinere"). Delle 1.112 denunce di infortunio con esito mortale (erano 1.142 nel 2016 e 1.370 nel 2012) gli infortuni accertati "sul lavoro" sono stati 617 (di cui 360, pari al 58%, "fuori dell'azienda"). Si segnala, quindi, una diminuzione del 2,8% rispetto al 2016 e di circa il 25% rispetto al 2012. Nel corso del 2018 gli infortuni sono calati leggermente, secondo i dati INAIL, infatti, le denunce di infortunio sono state circa 1.800 in meno rispetto al 2017. Per quanto riguarda il 2019 viene segnalata una lieve crescita dello 0,1% degli infortuni sul lavoro che da 640.723 casi del 2018 passano a 641.638 del 2019. Gli incidenti mortali invece risultano essere diminuiti da 1.133 a 1.089: 44 casi in meno per un calo del 3,9%⁽⁶⁾.

(4) Tali dati sono stati forniti dall'INAIL che ha calcolato i costi degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese sommando le spese sanitarie, assistenziali, previdenziali, giudiziarie ed economiche.

(5) Cfr. con *Relazione Annuale 2012 INAIL*, Sala della Regina, Palazzo Montecitorio, Roma, 10 luglio 2012.

(6) Per una comparazione dei dati e dei fenomeni cfr. <http://www.inail.it/>.